



CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI FORMATIVI
DELIBERE n. 5 e n. 18 – a.s. 2020/2021

Il Collegio docenti dell'Istituto Caterina Caniana, riunito il giorno 7 settembre 2020, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell'Autonomia - le istituzioni scolastiche sono tenute ad individuare "le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale"), del D.M. n. 80/2007, dell'O.M. n. 92/2007, del D.P.R. n.122/2009, del D. Lgs. n. 62/2017,

RITIENE NECESSARIO

- assicurare a docenti, studenti e famiglie le più ampie condizioni di trasparenza;
- ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle modalità della valutazione.

A tal fine, per definire il quadro di riferimento dei criteri di valutazione dell'Istituto, il Collegio Docenti

DELIBERA

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Premessa

Ogni docente è responsabile delle strategie didattiche messe in atto per promuovere l'apprendimento e il successo formativo degli studenti attraverso:

- la creazione di un clima di reciproca fiducia e collaborazione
- l'attenzione allo sviluppo delle risorse degli studenti, alla promozione della loro autostima, alla loro crescita non solo intellettuale e culturale ma anche emotiva e relazionale
- la ricerca di una efficace collaborazione con i colleghi del Consiglio di classe
- l'accertamento dei livelli di partenza e del possesso dei prerequisiti necessari alle attività proposte, specie nel primo e nel terzo anno di corso
- la stesura di una progettazione didattica che parta dalle effettive conoscenze, abilità e competenze possedute dalla classe
- la condivisione del piano delle attività e la motivazione dei criteri per l'assegnazione dei voti intermedi e finali nel rispetto delle programmazioni disciplinari e del Consiglio di Classe
- la scelta di attività didattiche di varia tipologia per valorizzare i diversi stili cognitivi, con particolare attenzione a metodi "attivi" che consentano agli studenti di essere partecipi, protagonisti e collaborativi e diventare autonomi
- l'adozione di tipologie e modalità di verifica diversificate, sempre nella considerazione dei diversi stili cognitivi
- la chiarezza nelle consegne di lavoro, nei criteri di valutazione, nella formulazione e nelle indicazioni dei giudizi
- la coerenza tra consegne di lavoro e ore curriculari disciplinari
- la coerenza fra attività svolte e verifiche proposte
- la riflessione sugli esiti di profitto di fine periodo e di interperiodo, esiti che devono comportare una ridefinizione didattica se si discostano in modo significativo da quelli medi della disciplina e del livello di classe

- la predisposizione di interventi per il recupero delle lacune evidenziate e di occasioni per permettere agli studenti di dimostrare il miglioramento della preparazione
 - la riflessione insieme agli studenti su processi / stili di apprendimento al fine di sviluppare le loro competenze metacognitive.
1. I Dipartimenti disciplinari concordano una programmazione comune che tenga conto anche delle finalità specifiche relative agli indirizzi previsti dal PTOF, nella quale fissano i livelli minimi delle competenze da perseguire nelle diverse classi e stabiliscono la tipologia e il numero minimo delle verifiche, anche in considerazione delle indicazioni operative relative alla valutazione per le classi del nuovo ordinamento (prot. 3320 del 9 Novembre 2010, C.M. 94/2011 e C.M. 89/2012¹). Entro sabato 24 ottobre 2020, in considerazione tra l'altro delle assemblee di classe in programmazione, ogni docente per ogni disciplina insegnata dovrà aver registrato almeno un voto, possibilmente avendo predisposto una prova orale, scritta o pratica di recupero di eventuali insufficienze.
 2. L'utilizzo di prove scritte di valutazione nelle discipline che rientrano tra le cosiddette "materie orali", ferma restando la necessità di garantire ad ogni studente un numero significativo di prove in relazione al periodo didattico, nel rispetto degli impegni assunti collegialmente, è legittimo purché, a fronte di esiti negativi, allo studente siano proposte prove orali secondo le modalità e gli strumenti più funzionali al recupero delle lacune individuate.
 3. I Consigli di Classe, secondo la loro programmazione, esprimono la valutazione di ogni studente in relazione al quadro di riferimento delle programmazioni disciplinari e del PTOF, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento, per quanto concerne gli obiettivi comuni in ordine a conoscenze, abilità e competenze.
 4. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei risultati di un significativo numero di prove di verifica di diversa tipologia. Il numero delle prove deve essere proporzionale all'estensione del periodo, per cui nel pentamestre il numero considerato congruo deve prevedere un numero di prove superiore a quello del trimestre. Le prove devono essere distribuite con equilibrio nel corso del periodo scolastico, in coerenza con lo svolgimento della programmazione didattica.
 5. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto stabilito nella programmazione disciplinare, presentano in sede di scrutinio una proposta di valutazione formulata con voto intero.
 6. In coerenza con le indicazioni della C.M. 89/2012², per tutte le discipline il voto in pagella è unico a partire dallo scrutinio del primo periodo.
 7. I docenti devono tener conto della norma che prevede l'uso completo della scala numerica dei voti da 1 a 10 (sia nell'assegnazione dei voti alle singole prove sia nella valutazione trimestrale e finale).
 8. Le indicazioni formulate dal Gruppo di lavoro per l'inclusione, con riferimento agli studenti D. A., in merito sia alla tipologia e al numero delle prove di verifica, sia ai criteri di valutazione, costituiscono parte integrante della presente delibera e vanno recepite nelle programmazioni dei Consigli di classe (si veda l'ALLEGATO A).
 9. Alla conclusione dell'interperiodo i docenti inseriranno nel registro elettronico gli esiti del recupero delle insufficienze del primo trimestre e i Consigli di Classe (componente docenti)

¹ La circ. 89 del 18 ottobre del 2012 specifica che "il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti."

² "... si indica alle istituzioni scolastiche l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi (...) la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale."

individuano, alla luce di un congruo numero di valutazioni, gli studenti che presentano situazioni problematiche. Le famiglie interessate riceveranno una lettera di informazione e convocazione da parte del coordinatore di classe (cfr. Delibera progetto autonomia 2020-21).

10. Deve essere garantita l'attenta attuazione delle indicazioni contenute nei PDP e PEI; tali documenti devono essere sottoposti, durante l'anno scolastico, a riesame ed eventualmente revisione.
11. Deve essere altresì garantita l'attenta attuazione dei Progetti formativi individuali, di cui al D. Lgs. n. 61/2017 e D. MIUR n. 92/2018 (Revisione del sistema dell'istruzione professionale), elaborati entro il 31 gennaio e integrati con il piano di utilizzo del monte ore dedicato alla didattica personalizzata, finalizzati a motivare e orientare gli studenti nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, ad affiancarli per migliorare il successo formativo e accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all'articolo 8 del D. Lgs. citato, con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del Consiglio di classe.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Criteria generali da adottare in sede di scrutinio finale, ai sensi dell'O.M. n. 128/1999 e delle disposizioni contenute nell'O.M. n. 90/2001, nell'O.M. n. 92/2007, nel D.P.R. n.122/2009 e nel D. Lgs. 62/2017 (Nuovo esame di Stato).

1. I docenti tengono conto del numero di ore di assenza degli studenti (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011), secondo le indicazioni della delibera di Collegio "Numero limite di assenze per la validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione agli scrutini finali".
2. I docenti arrivano allo scrutinio finale avendo completato tutte le operazioni previste dalla vigente normativa. In ogni caso sul registro del docente dovranno essere espresse chiare valutazioni in numero congruo e ragionevolmente distribuite nell'arco temporale dell'anno scolastico.
3. Il voto inferiore alla sufficienza è accompagnato da un giudizio sul livello delle conoscenze e competenze raggiunte.
4. La condotta è valutata:
 - a) in relazione agli obiettivi educativi (non cognitivi) previsti dalla programmazione del Consiglio di Classe in coerenza con le indicazioni del PTOF,
 - b) valorizzando l'impegno dello studente negli organi collegiali,
 - c) la sua collaborazione nella realizzazione di progetti coerenti alle linee del PTOF,
 - d) l'impegno nelle attività di alternanza scuola e lavoro, con giudizio positivo dei tutor esterni.
5. Il Consiglio di Classe inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinea un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento del processo formativo dell'allievo.
6. In particolare (O.M. 90/2001, art. 13, comma 5), per gli alunni che presentano una o più insufficienze, prima dell'approvazione dei voti, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione complessiva del profilo dello studente che tiene conto:
 - 6.1. della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero attivati nel corso dell'anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;
 - 6.2. della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola durante il periodo estivo;

- 6.3. della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini ad organizzare lo studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
7. Al termine delle predette valutazioni la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA è deliberata, nel corso degli scrutini di giugno, in presenza di una delle seguenti situazioni:
- 7.1. due o più insufficienze gravi (votazione inferiore o uguale a quattro) nel quadro complessivo delle discipline
 - 7.2. più insufficienze di cui almeno una grave, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo
 - 7.3. numerose insufficienze nel quadro complessivo delle discipline, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo.
8. L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, oltre che nel caso di esito positivo in tutte le discipline, può essere deliberata anche in presenza di un quadro di incertezze e/o mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in una o due discipline, qualora il consiglio di classe ritenga che tali difficoltà possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo ed eventuali interventi di riallineamento e sostegno all'inizio del nuovo anno scolastico. Sarà cura dei docenti delle discipline insufficienti verificare il recupero delle lacune entro il primo periodo dell'anno scolastico. La relativa valutazione concorrerà al giudizio complessivo dello studente.
9. Il Consiglio di classe procede alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE nei confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio di giugno, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline e non ricorrono i termini per un immediato giudizio di promozione o di non promozione. La sospensione dovrà riguardare di norma non più di due discipline e dovrà riferirsi esclusivamente alle situazioni per le quali il Consiglio di classe ritenga che lo studente sia in grado di conseguire gli obiettivi minimi disciplinari attraverso un supplemento di lavoro estivo ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola.
10. Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale (scrutinio finale differito), sulla base degli esiti delle prove suppletive, procede alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di esito positivo, delibera l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva, assegnando una votazione che tenga conto del percorso complessivo di apprendimento nel corso dell'anno scolastico. In presenza di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe può deliberare la promozione laddove vi sia un miglioramento rispetto alla valutazione di giugno, oppure se ritiene che le lacune riscontrate non siano pregiudizievoli al proseguimento degli apprendimenti disciplinari specifici nell'anno scolastico successivo, tenendo conto della pianificazione di interventi di sostegno e della definizione di un patto esplicito con lo studente, alla presenza di un genitore, in cui il discente dichiara il proprio impegno e garantisce collaborazione nell'azione didattica.
11. In sede di scrutinio finale o integrativo negli ultimi tre anni di corso, nei confronti degli studenti valutati positivamente, vale a dire ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede all'attribuzione del punteggio del credito scolastico, ai sensi D.M. n. 62/2017. L'integrazione di 1 punto del credito, comunque entro la fascia di oscillazione, deve essere motivata nel verbale dello scrutinio. Di norma l'integrazione è riconosciuta quando lo studente:
- a) ha garantito una frequenza assidua; e/oppure
 - b) si è impegnato in attività istituzionali, come rappresentante degli studenti o promotore di iniziative integrative dell'offerta formativa;
 - c) ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo;
 - d) ha ottenuto un giudizio molto buono o ottimo riferito all'esperienza di alternanza scuola-lavoro;

- e) ha ottenuto premi o menzioni in concorsi cui la scuola ha partecipato;
- f) ha collaborato con i docenti e i compagni nel creare un clima favorevole di apprendimento e è stato d'ausilio ai compagni;
- g) ha una media complessiva delle valutazioni superiore al valore medio della fascia di attribuzione del credito.

I criteri d e e hanno una rilevanza decisiva.

Di norma l'integrazione è riconosciuta anche tenendo in debita considerazione:

- a) impegni sportivi significativi (competizioni o tornei di carattere almeno sovra-provinciale);
- b) assidua partecipazione ad attività di volontariato;
- c) qualificate esperienze di studio extrascolastiche o di lavoro attinenti al curriculum formativo;
- d) partecipazione autonoma con merito a concorsi di rilevanza almeno provinciale;
- e) esperienze di associazionismo nel campo della cultura, della solidarietà, dello sport;
- f) studio pluriennale presso un'istituzione di strumento musicale, di danza o di canto;
- g) altre esperienze che il Consiglio di classe riterrà di tipo formativo, tra le quali il "tutoraggio", inteso come aiuto ai compagni in difficoltà.

Di norma, in sede di scrutinio differito, viene assegnato allo studente il punteggio minimo di fascia. Il Consiglio di classe può eccezionalmente derogare a tale criterio se lo studente:

- a) ha meriti particolari con riferimento ai punti precedenti, e/oppure
- b) nelle prove di verifica dello studio estivo ha ottenuto risultati chiaramente positivi e la media complessiva dei suoi voti a giugno era già superiore al valore medio della fascia.

12. I Consigli delle classi seconde, a conclusione dello scrutinio finale (di giugno o differito) compilano, ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che sarà rilasciato dalla scuola a richiesta degli interessati.

13. **Criteri per la conduzione degli scrutini di giugno delle classi prime dei percorsi dei nuovi professionali.**

Il D. Lgs 61/2017 di *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale* e il relativo *Regolamento di attuazione* (D. Lgs 92/2018) stabiliscono che al termine del primo anno si effettua la "valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto formativo Individuale (PFI). A seguito della valutazione, il Consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio (...) La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento (UDA), nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (...) Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione."

In sede di scrutinio sarà pertanto dato opportuno rilievo:

- a) allo sviluppo della motivazione dello studente;
- b) agli elementi positivi riscontrati in particolare negli insegnamenti che caratterizzano il percorso professionale, tenuto conto che il PFI viene elaborato e gestito prima di tutto al fine di promuovere motivazione e orientamento nel percorso formativo e lavorativo;
- c) al comportamento e all'eventuale percorso di evoluzione dei fattori di scolarizzazione dello studente durante l'anno scolastico;
- d) al quadro delle competenze maturate attraverso lo svolgimento delle UDA previste nel PFI;

- e) ai risultati di apprendimento per assi culturali e per insegnamenti;
- f) ad ogni altro elemento utile a meglio definire il *bilancio personale* dello studente.

Il Consiglio di classe, condotto l'esame di cui ai punti precedenti, formula il proprio giudizio utile alla revisione del PFI, se necessario, con l'indicazione delle misure di recupero, sostegno e di una eventuale proposta di riorientamento.

Pur in presenza di risultati non adeguati negli insegnamenti, l'ammissione alla classe successiva viene deliberata tenendo in debita considerazione le opportunità che potranno essere fornite dalle attività di personalizzazione nel corso del secondo anno, in particolare quando vi siano riscontri positivi rispetto ai punti (a), (b) e (c); oppure, comunque, (d) quando nelle situazioni di compito proposte nelle UDA lo studente abbia mostrato di possedere un livello accettabile di competenze trasversali e del profilo professionale; oppure, comunque, (e) quando la media delle valutazioni degli insegnamenti per assi culturali sia sufficiente, o quasi sufficiente, in almeno 3 di essi; oppure, comunque, (f) quando il Consiglio di classe valuti rilevanti ulteriori elementi in suo possesso.

Il Consiglio di classe, qualora abbia applicato uno dei criteri precedenti, può disporre che lo studente partecipi ad attività di recupero e riallineamento prima e/o subito all'inizio dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Il quadro effettivo delle carenze degli apprendimenti verrà comunicato alle famiglie subito al termine degli scrutini di giugno.

In applicazione dei principi di trasparenza ed equità, l'esposizione in Istituto degli esiti scolastici darà evidenza alle valutazioni determinate con voto di Consiglio.

14. Disposizione temporanea. Delibera n. 18 del Collegio docenti del 14/05/2021

Qualora il Progetto PON presentato dall'Istituto nell'ambito del Piano Scuola Estate venisse approvato;

tenuto conto che, a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, nel corso degli ultimi due anni scolastici si sono ripetuti lunghi periodi di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata, con una grave compromissione anche delle attività laboratoriali; il Collegio docenti ha stabilito che l'impegno a partecipare alle attività del Progetto Scuola Estate dell'Istituto verrà preso in considerazione in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe. In particolare, per gli studenti che presentino un quadro di difficoltà negli apprendimenti con anche più di 2 insufficienze, l'adesione al progetto, la frequenza, l'applicazione e l'impegno potranno essere prese in considerazione per prevedere una sospensione del giudizio (con esami a fine agosto ed eventualmente la prescrizione della frequenza dei moduli di riallineamento a settembre), invece di una non ammissione alla classe successiva.

Verifiche e valutazione per gli alunni D.A.

I criteri di valutazione saranno quelli deliberati dal Collegio dei Docenti ed utilizzati per la classe, ma terranno conto degli obiettivi presenti nel PEI nonché dell'impegno, dei progressi e risultati raggiunti dall'alunno nelle singole discipline con prove e criteri che gli consentano di esprimere nella forma più completa possibile conoscenze, competenze e abilità raggiunte, compatibilmente con i suoi tempi di acquisizione. Nel caso di verifiche semplificate con perseguimento di obiettivi minimi, si terrà conto della griglia di valutazione prevista dal progetto disabili approvato da questa scuola di seguito allegata.

Verifiche e valutazione percorso di tipo A

Per gli alunni che seguono il percorso di **tipo A** si prevedono le stesse **verifiche** della classe, se compatibili rispetto ai livelli degli alunni, o verifiche equipollenti ai sensi del D.L. 297/1994, che prevede anche "sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline" (art. 318).

Per i **criteri di valutazione** si rimanda a quelli individuati nei singoli Consigli di Classe, se le prove di verifica sono tarate su obiettivi superiori ai minimi.

Per gli alunni che effettuano prove di verifica equipollenti e/o tarate su obiettivi minimi si stabiliscono i seguenti criteri:

Obiettivi non raggiunti (voto < 4)	Obiettivi parzialmente raggiunti (voto 4 - 5)	Obiettivi minimi/essenziali raggiunti - pienamente raggiunti (voto 6 - 7)	Oltre gli elementi minimi/essenziali, obiettivi del PEI raggiunti (voto > 7)
Dimostra di non conoscere gli argomenti, opera in modo non autonomo e approssimativo. Nei problemi commette numerosi errori, anche gravi, dimostrando di non possedere procedure risolutive.	Dimostra di conoscere parzialmente gli argomenti, opera in modo poco organizzato, impreciso e frammentario. Nei problemi commette numerosi errori, a volte gravi, dimostrando di possedere procedure risolutive carenti e limitate.	Dimostra di possedere le conoscenze essenziali degli argomenti, esegue con correttezza le procedure apprese e opera con accettabile precisione. Risolve i problemi con procedure valide, emergono alcune incertezze / senza incertezze. I passaggi più difficili non vengono superati / lavora in autonomia e usa tecniche appropriate, senza errori.	Possiede una conoscenza completa, coordinata e approfondita degli argomenti, delle informazioni e dei termini specifici. Lavora in autonomia, utilizza tecniche appropriate e opera con precisione. Risolve correttamente i problemi con procedure logiche e chiare, senza alcun errore grave.

Verifiche e valutazione percorso di tipo B

Per gli alunni che seguono il percorso di **tipo B** si stabiliscono, in accordo con il C.d.C., almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre relativamente alle discipline previste nel .P.EI..

Si individuano le seguenti tipologie di verifica:

- composizione scritta
- questionari
- test Vero/Falso
- quesiti a scelta multipla
- domande aperte
- risoluzione di problemi
- verifiche orali.

I criteri di valutazione sono indicativamente i seguenti:

	Obiettivi non raggiunti (voto 4 - 5)	Obiettivi raggiunti (voto 6/7)	Obiettivi pienamente raggiunti (voto 8/9/10)
	Non conosce gli argomenti, non è autonomo nello svolgimento del lavoro assegnato che non sempre esegue in modo completo e corretto.	Possiede le conoscenze essenziali. Esegue il compito assegnato ma non sempre in modo corretto e autonomo.	Possiede una conoscenza completa degli argomenti, esegue il lavoro assegnato in modo completo, corretto e autonomo.

Esempi di prove equipollenti

Prove diverse rispetto alla modalità di espressione e comunicazione: una prova scritta o grafica diventa orale e viceversa.

Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla.

Prove diverse rispetto ai tempi: più tempo nelle verifiche e frequenza diversa; definizione di una programmazione.

Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande. Somministrazione solo di parti significative di prova.

Prove diverse rispetto ai contenuti che rimangono idonee a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.